

Progr: 217  
Pg. n.: 175088/2008  
Data Seduta: 15/07/2008  
Data inizio vigore: 29/07/2008

## **Disposizioni concernenti l'utilizzo del simbolo e dei marchi del Comune di Bologna**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso del simbolo del Comune di Bologna e dei loghi dei Quartieri; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'amministrazione o a cui essa partecipi.

### **Art. 2 (Emblema del Comune di Bologna)**

1. L'emblema del Comune di Bologna, di seguito "emblema", così come descritto all'art. 1, Comma 5 dello Statuto, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

2. L'uso dell'emblema da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

### **Art. 3 (Utilizzo del simbolo negli strumenti comunicativi del Comune)**

1. L'emblema è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Bologna in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.

2. L'emblema, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Bologna" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite nel manuale normativo per il corretto uso del simbolo di cui al successivo art. 6.

### **Art. 4 (Legittimo e corretto uso del simbolo da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione)**

1. L'uso del simbolo da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto che concede il patrocinio.

2. L'uso del simbolo può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso del simbolo, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.

4. In caso di utilizzo improprio del simbolo la relativa autorizzazione può essere revocata.

#### **Art. 5 (Loghi dei Quartieri)**

1. I Quartieri cittadini possono adottare propri loghi, riproduttivi di particolari elementi storici, sociali, urbanistici o comunque riferibili al contesto territoriale, che caratterizzino la relazione tra l'istituzione ed il territorio.

2. Il logo del Quartiere è sempre utilizzato in associazione necessaria con il simbolo del Comune, secondo le modalità grafiche previste dal manuale normativo di cui al successivo art. 6.

3. L'autorizzazione all'uso del logo è disposta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, secondo le disposizioni di cui i precedenti artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento.

#### **Art. 6 (Condizioni tecniche per l'utilizzo del simbolo)**

1. Al fine di garantire l'immediata ed univoca riconducibilità all'Amministrazione di tutti gli strumenti comunicativi che la riguardano, l'Amministrazione adotta un manuale normativo, a contenuto operativo, con il quale definisce le condizioni per il corretto ed uniforme utilizzo del simbolo.

#### **Art. 7 (Marchi promozionali)**

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.

2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal direttore del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.

#### **Art. 8 (Disposizioni finali e di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia di marchi, ed in particolare al Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo n. 30 del 2005.

#### **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.